



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEL TURISMO ARTIGIANATO E COMMERCIO

L'Assessore

DECRETO N. 4 DEL 21 febbraio 2007

Oggetto: L. R. n. 20 del 18 dicembre 2006. Modalità attuative degli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di guida turistica, guida ambientale-escursionistica e direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.

Disciplina transitoria dell'accesso alla professione e coordinamento con le segreterie dei registri provinciali.

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, concernente le competenze della Giunta regionale, del Presidente e degli Assessori e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la L.R. 13 luglio 1988 n. 13, disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- VSTA la L. 29 marzo 2001 n. 135, concernente la riforma della legislazione nazionale del turismo;
- VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- VISTA la L.R. 18 dicembre 2006 n. 20, concernente il riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi;

DECRETA

ART.1 : Oggetto.



Il presente decreto ha per oggetto l'individuazione, ai sensi del comma 2, dell'articolo 9 della L. R. n. 20 del 2006 delle modalità attuative degli esami relativi alle professioni di guida turistica, guida ambientale – escursionistica e direttore tecnico di agenzia di viaggio necessari per il conseguimento delle relative abilitazioni all'esercizio della professione.

Con il presente decreto si provvede altresì ad individuare le modalità attuative della disciplina di cui alla L. R. n. 20 del 2006.

ARTICOLO 2 – Partecipazione agli esami per l'esercizio delle professioni.

Per la partecipazione agli esami l'interessato, a seguito dell'emanazione di apposito bando regionale e nel rispetto delle prescrizioni in esso contenute, dovrà presentare domanda alla Segreteria dei Registri della Provincia competente per territorio (Provincia di residenza del candidato). I requisiti minimi richiesti, oltre a quelli specifici di ciascuna figura professionale, sono individuati nel comma 6, articolo 6 della L. R. n. 20 del 2006.

Il bando sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e nel sito web della Regione e di ciascuna Provincia e sarà altresì consultabile presso gli URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) dei predetti Enti.

ARTICOLO 3: Modalità per l'espletamento degli esami.

A seguito del ricevimento delle istanze di ammissione agli esami, ciascuna Provincia dovrà provvedere, entro 30 giorni, all'istruttoria delle domande ricevute ed alla successiva trasmissione, anche su supporto elettronico (foglio excel), dell'esito della medesima agli uffici dell'Assessorato regionale competente, indicando tutti i dati relativi al candidato e alla lingua straniera dallo stesso prescelta nonché ogni ulteriore dato ritenuto necessario per il regolare svolgimento della prova d'esame, secondo il fac-simile allegato al presente decreto (ALLEGATO A).

La Provincia provvederà ad applicare a ciascuna domanda il corrispondente dei diritti di segreteria secondo le disposizioni del proprio regolamento.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

L'organizzazione e l'espletamento delle prove d'esame, a carico dell'Assessorato regionale competente ai sensi dell'articolo 5 della L.R. n. 20 del 2006, potranno essere svolti anche avvalendosi del supporto tecnico di soggetti esterni, mediante la stipula di apposita convenzione.

Tale convenzione dovrà prevedere l'obbligo, da porre in capo al soggetto prescelto, di garantire l'effettivo svolgimento delle prove d'esame entro e non oltre sei mesi dal ricevimento dell'elenco degli ammessi agli esami. La data e la sede delle prove saranno comunicate almeno 15 giorni prima del loro svolgimento, con apposito avviso, che sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, nel sito web della Regione e delle Province e varrà come notifica a tutti gli interessati.

La Commissione, di cui agli artt. 8, 9 e 10, sarà costituita da docenti universitari esperti nelle materie previste per ciascuna figura professionale e da un rappresentante dell'associazione di categoria più rappresentativa. Tale Commissione sarà integrata da un componente scelto tra il personale di ruolo dell'Assessorato regionale competente che svolgerà anche le funzioni di segretario. In sede di prova orale, la commissione sarà integrata con la presenza dei docenti universitari di lingua straniera o madrelingua, nominati sulla base delle richieste presentate dai candidati; tali componenti parteciperanno alle sole riunioni per le quali, in relazione alla lingua straniera di cui sono esperti, sarà necessaria la loro presenza. Ciascuna Commissione nominerà al suo interno il Presidente e opererà e delibererà validamente con la maggioranza di almeno i 2/3 dei suoi componenti. L'esperto di lingua straniera dovrà essere sempre presente.

La mancata e ingiustificata partecipazione ai lavori della Commissione per almeno due sedute consecutive, comporta la decadenza dall'incarico.

In caso di mancata designazione, entro i termini stabiliti, dei rappresentanti dell'associazione di categoria, la commissione potrà comunque insediarsi e svolgere regolarmente la propria attività.

Al termine dei lavori della Commissione, l'Assessorato regionale competente riceverà i risultati delle prove d'esame con l'indicazione degli idonei e dei non idonei. I candidati risultati idonei otterranno l'abilitazione all'esercizio della professione che verrà disposta con decreto dell'Assessorato regionale competente e pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna. La pubblicazione costituirà notifica a tutti gli effetti.



Le rispettive Province competenti per territorio provvederanno a rilasciare il tesserino personale di riconoscimento sul quale saranno riportati i dati contenuti nell'elenco nonché, le specializzazioni linguistiche. Il tesserino, da sottoporre a vidimazione triennale, dovrà essere reso sempre visibile durante l'esercizio dell'attività professionale.

ARTICOLO 4 – Prove d'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica.

Le prove d'esame si svolgeranno secondo le seguenti modalità:

Prova scritta (da redigersi in lingua italiana).

Lo scritto, consisterà nello svolgimento di una prova costituita da una serie di domande a risposta multipla, scelta per estrazione da un candidato, tra quelle predeterminate dalla Commissione d'esame, vertente su:

- cultura generale con specifici riferimenti storico-artistici, scientifici, geografici, naturalistici, ambientali ed archeologici (archeologia nuragica e prenuragica), folcloristici e gastronomici della Regione Sardegna;
- legislazione turistica regionale e deontologia dell'attività professionale;
- elementi di primo soccorso.

Prova orale

Sarà ammesso a sostenere la prova orale soltanto il candidato che avrà conseguito nella prova scritta il giudizio di "idoneità", e consisterà in un colloquio vertente sulle seguenti materie:

- materie della prova scritta;
- colloquio nelle lingue straniere prescelte dal candidato (almeno due) tra quelle previste nel bando d'esame.



L'esito finale dell'esame sarà espresso con giudizio di "idoneità" o "non idoneità". Saranno abilitati all'esercizio della professione di guida turistica i candidati che avranno conseguito l'idoneità nelle due prove d'esame.

ARTICOLO 5: Guida Turistica abilitata presso altre regioni o altri paesi membri dell'UE.

Chi esercita la professione di guida turistica con abilitazione all'esercizio presso altre Regioni o altri Paesi membri dell'UE, al fine di ottenere l'iscrizione nei registri della Sardegna, dovrà sostenere un esame integrativo consistente in una prova orale avente ad oggetto la storia e la geografia della Sardegna, con specifico riferimento al patrimonio storico-artistico, naturalistico, ambientale ed archeologico (archeologia nuragica e prenuragica), folcloristico ed enogastronomico.

ARTICOLO 6: Prove d'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di guida ambientale-escursionistica

Le prove d'esame si svolgeranno secondo le seguenti modalità:

Prova scritta.

Lo scritto, consisterà nello svolgimento di una prova costituita da una serie di domande a risposta multipla, scelta per estrazione da un candidato, tra quelle predeterminate dalla Commissione d'esame, vertente su:

- cultura generale con specifici riferimenti, scientifici, geografici, naturalistici, ambientali, archeologici (archeologia nuragica e prenuragica) e speleologici della Regione Sardegna;
- legislazione turistica regionale e deontologia dell'attività professionale;
- elementi di primo soccorso.



Prova orale

Sarà ammesso a sostenere la prova orale soltanto il candidato che avrà conseguito nella prova scritta il giudizio di “idoneità”, e consisterà in un colloquio sulle seguenti materie:

- materie della prova scritta;
- colloquio nelle lingue straniere prescelte dal candidato (almeno due) tra quelle previste nel bando d’esame.

L’esito finale dell’esame sarà espresso con giudizio di “idoneità” o “non idoneità”. Saranno abilitati all’esercizio della professione di guida turistica i candidati che avranno conseguito l’idoneità nelle due prove d’esame.

ARTICOLO 7: Prove d’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di direttore tecnico delle agenzie di viaggio.

Le prove d’esame si svolgeranno secondo le seguenti modalità:

Prova scritta.

Lo scritto, consisterà nello svolgimento di una prova costituita da una serie di domande a risposta multipla, scelta per estrazione da un candidato, tra quelle predeterminate dalla Commissione d’esame, vertente su:

- tecnica, legislazione e geografia turistica, con particolare riferimento all’ordinamento ed alla geografia della Sardegna;
- legislazione, amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo, deontologia dell’attività professionale.



Prova orale

Sarà ammesso a sostenere la prova orale soltanto chi avrà conseguito nella prova scritta il giudizio di “idoneità”, e consisterà in un colloquio vertente sulle seguenti materie:

- materie della prova scritta;
- colloquio lingua straniera.

L’esito finale dell’esame sarà espresso con giudizio di “idoneità” o “non idoneità”. Saranno abilitati all’esercizio della professione di guida turistica i candidati che avranno conseguito l’idoneità nelle due prove d’esame.

ART. 8: Composizione della Commissione esaminatrice per l’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica

La Commissione esaminatrice per l’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica sarà composta da:

- a) un esperto in beni culturali, scienze, geografia, ambiente ed etnografia della Regione Sardegna, nonché in musei, gallerie e biblioteche;
- b) un esperto di storia, storia dell’arte ed archeologia;
- c) un esperto in legislazione ed organizzazione turistica;
- d) un esperto nell’attività professionale di guida turistica designato dalle associazioni di categoria;
- e) un esperto per ciascuna lingua straniera prescelta dal candidato;
- f) un esperto in materia di pronto soccorso.



ART. 9: Composizione della Commissione esaminatrice per l'abilitazione all'esercizio della professione di ambientale-escursionistica

La Commissione esaminatrice per l'abilitazione di guida ambientale-escursionistica sarà composta da:

- a) un esperto di scienze naturalistiche, faunistiche, botaniche, marine ed in parchi ed aree protette;
- b) un esperto in legislazione ed organizzazione turistica;
- c) un esperto in speleologia e geologia;
- d) un esperto nella attività professionale di guida ambientale-escursionista, designato dalle associazioni di categoria;
- e) un esperto per ciascuna lingua straniera prescelta dal candidato;
- f) un esperto di pronto soccorso e tecniche di rianimazione.

ART. 10: Composizione della Commissione esaminatrice per l'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio

La Commissione esaminatrice per l'abilitazione di direttore tecnico di agenzia di viaggio sarà composta da:

- a) un esperto di geografia turistica;
- b) un esperto di legislazione turistica e legislazione turistica della Sardegna;
- c) un esperto di amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo;
- d) un esperto nell'attività professionale di direttore tecnico di agenzia di viaggio;
- e) un esperto per ciascuna lingua straniera prescelta dai candidati.



ARTICOLO 11: Disciplina transitoria dell'accesso alla professione.

La domanda per l'iscrizione di diritto al registro degli esercenti le professioni turistiche deve essere presentata alla Provincia territorialmente competente (Provincia di residenza) nel rispetto del facsimile allegato al presente decreto (ALLEGATO B), e dovrà contenere, a pena di esclusione, tutte le informazioni ivi specificate.

L'idoneità psicofisica all'esercizio delle professioni di cui al presente decreto, sarà accertata mediante presentazione di certificato medico di idoneità, rilasciato in data non anteriore a tre mesi, dalla Azienda Unità Sanitaria Locale del Comune di residenza.

Le esperienze maturate saranno dichiarate secondo lo schema di cui all'ALLEGATO C, si ritiene opportuno specificare che:

- l'esperienza di almeno tre anni effettivi, anche non continuativi, deve essere dimostrata dall'interessato mediante la produzione di copia di contratti di lavoro in qualunque forma (lettera di incarico, contratto di lavoro a tempo determinato, contratto di lavoro a tempo indeterminato, contratto di lavoro occasionale, contratto di prestazione d'opera, o qualunque altra forma di contratto previsto dalla legge), o altra idonea documentazione. I lavoratori dipendenti che abbiano di fatto svolto mansioni di direzione tecnica temporaneamente o continuativamente per almeno tre anni, ma siano inquadrati contrattualmente come semplici impiegati o comunque con mansioni diverse, dovranno indicare nella colonna "tipologia del contratto" oltre a questa anche la tipologia di documento, rilasciato dal rappresentante legale dell'impresa, che attesti il reale svolgimento delle funzioni di direzione tecnica (es. lettera di incarico o altro);
- l'esperienza nello specifico settore va intesa nel senso che l'interessato deve aver svolto le mansioni relative alla figura professionale per la quale richiede l'iscrizione.

Con riferimento al requisito dell'esperienza si specifica ulteriormente che:

- a) per ottenere l'iscrizione al registro dei direttori tecnici è necessario aver svolto attività di direzione ed organizzazione di agenzia di viaggio inequivocabilmente documentata;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

- b) per ottenere l'iscrizione al registro delle guide turistiche è necessario aver svolto attività lavorativa, documentabile, consistente nell'accompagnamento di persone singole o gruppi di persone, nel corso di visite guidate illustrando, con competenza a carattere regionale, opere d'arte, gallerie, musei, mostre, monumenti, scavi archeologici, città ed insediamenti umani, ecc.;
- c) per ottenere l'iscrizione al registro delle guide ambientali-escursionistiche è necessario aver svolto attività lavorativa, documentabile, consistente nell'aver accompagnato persone singole o gruppi di persone in ambienti terrestri o acquatici, compresi parchi ed aree protette, illustrandone le peculiarità paesaggistiche, naturalistiche, faunistiche, botaniche e geologiche.

Con riferimento alle professioni individuate dalla L.R. n. 9 del 1999, fintanto che non verranno individuate le specifiche aree tematiche che costituiranno le articolazioni del relativo registro professionale, le domande di nuova iscrizione e di rinnovo dovranno essere inviate all'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Autonoma della Sardegna, secondo i moduli attualmente disponibili sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it. A seguito dell'abrogazione del comma 10, dell'articolo 7, della L.R. n. 9 del 1999 non è più previsto il versamento della quota di iscrizione e di rinnovo. Ai fini della predisposizione dei nuovi elenchi previsti dalla L.R. n. 20 del 2006, gli istruttori e le guide subacquee, dovranno presentare il modello di cui all'allegato D del presente decreto. Il medesimo dovrà essere trasmesso per posta o consegnato a mano presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico – Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio – Viale Trieste n. 105 – 09123 Cagliari o trasmesso via e-mail all'indirizzo di posta elettronica turismo.urp@regione.sardegna.it.

Le Province, ricevute le domande predisposte secondo i fac-simili di cui all'allegato B e C, provvederanno a trasmettere - entro 60 giorni dalla ricezione - l'esito dell'istruttoria all'Assessorato regionale competente, specificando se si tratta di "ESITO POSITIVO" o "ESITO NEGATIVO", in caso di esito negativo dovranno essere specificate sinteticamente le motivazioni, al fine di garantire una sufficiente motivazione all'atto amministrativo di diniego.

L'Assessorato regionale provvederà all'iscrizione o al diniego della stessa.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

La Provincia e la Regione potranno riservarsi la possibilità di effettuare controlli rappresentativi a campione sul totale delle istanze pervenute.

La Provincia per ogni istanza presentata potrà, a parziale copertura delle spese sostenute, applicare i diritti di segreteria previsti dal proprio regolamento.

Il presente Decreto Assessoriale verrà pubblicato sul BURAS e sul sito Internet dell'Assessorato del Turismo Artigianato e Commercio.

Cagliari, 21 febbraio 2007

L'Assessore

Luisa Anna Depau